

Dott. PAOLA CLARICH
NOTAIO IN TRIESTE
VIA DI TORREBIANCA N 43 - TEL 040 630444

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs. 117/2017

Repertorio n. 63899

Raccolta n.7013

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno 20 (venti) del mese di ottobre in Trieste, località Prosecco 381, presso la Casa Calzi, alle ore 18 (diciotto),
avanti a me dottoressa Paola CLARICH, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di Trieste, è presente il signor Massimo PIANTA, nato a Messina il 3 settembre 1958, residente a Castions di Strada in vicolo Ristori 11.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della associazione "LA FONTE - COMUNITA' FAMIGLIA O.N.L.U.S." in lingua slovena "IZVIR - SKUPNOST DRUZINA O.N.L.U.S." con sede legale in Trieste, Prosecco 381, codice fiscale 80018260325, (iscritta al n. 29 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia e al n.182 nel Registro Generale delle Organizzazioni di volontariato)

qui convocata in seconda convocazione per le ore 18 (diciotto) di questo giorno per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura del nuovo statuto.
- 2) Approvazione del nuovo statuto."

Aderendo alla richiesta, io Notaio verbalizzo quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei soci presenti, il nominato comparente, il quale mi dà atto:

- che del Consiglio direttivo sono presenti su un totale di sei componenti i signori Massimo PIANTA, Marco BUTTO, Rinaldo FANTINO, Matteo ARZON e Matteo PIANTA,

- che del Comitato di Controllo sono presenti i signori Bruno BONELLI e Paola VUCH,

- che sono presenti diciannove associati su un totale di 23 (ventitre) di cui presenti di persona i prenommati componenti del Consiglio direttivo e i signori Patrizia AERE, Deán CANTE, Paola GANIS, Daniela HRIBAR, Peter MILCOVICH, Stefania PITTARO, Giovanni SARDO, Ada UKMAR, Cristina VALLE e per delega, come meglio specificato nell'elenco allegato al presente atto sub B) in copia, i signori Anna Rita AIUTO, Alicia KOBAL, Luca PIANTA, Andrea PICCOZZI e Luca SIBILLA.

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera di data 14 (quattordici) ottobre 2020 (duemilaventi) inviata a tutti gli associati, e, a norma di statuto, è atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Reg. a TRIESTE

il 9 NOVEMBRE 2020

No. 9127

Serie 1T

E —



Il Presidente espone la necessità di modificare lo statuto dell'Associazione per renderlo conforme alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n°117, del 3 luglio 2017, precisando che in forza di tale normativa l'Associazione, assumendo la forma di Organizzazione di Volontariato, avrebbe titolo per ottenere l'iscrizione nell'istituendo Registro Unico del Terzo Settore.

Viene data lettura del nuovo statuto.

Il Presidente illustra le modifiche da apportare allo Statuto sottolineando il testo del nuovo articolo 1 ove si indica la nuova forma dell'associazione in "Organizzazione di Volontariato" e la nuova denominazione di "LA FONTE - COMUNITA' FAMIGLIA O.D.V.", in lingua slovena "IZVIR - SKUPNOST DRUZINA O.D.V.", e propone l'approvazione dello statuto nel testo che viene allegato al presente atto sub A). Segue una breve discussione.

Il Presidente invita gli intervenuti a votare l'approvazione del nuovo statuto mediante alzata di mano e l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare nella sua interezza il nuovo statuto della Associazione nel testo che il componente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale previa lettura datane al componente. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18 (diciotto) e 45 (quarantacinque) minuti.

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato B). Del presente atto, scritto da me Notaio in una pagina intera e parte della seconda di un foglio, ho dato lettura, unitamente all'allegato A) al componente che lo approva.

F.to: Pianta Massimo

F.to: Paola CLARICH notaio

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
LA FONTE - COMUNITA' FAMIGLIA O.D.V.

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, in conformità al dettato della Carta costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata "LA FONTE - COMUNITA' FAMIGLIA O.D.V.", in lingua slovena "IZVIR - SKUPNOST DRUZINA O.D.V.", di seguito denominata "Comunità". Essa è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e da quelle di cui al D.Lgs. n° 117, del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, nel presente atto denominato anche Codice del terzo Settore o solamente Codice. Fermo restando quanto precede, la Comunità, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Trieste dall' 1/08/1980 (al n.156) e allo stesso Registro della Regione FVG dal 29/11/2001 (al n.29), ha sede legale nel Comune di Trieste, località Prosecco, 381 ed opera prevalentemente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La sede legale potrà essere modificata mediante apposita idonea deliberazione dell'Assemblea.

Sedi operative diverse potranno essere istituite mediante apposita idonea deliberazione dell'Organo di amministrazione, laddove previste nei documenti di programmazione dell'attività sociale approvati dall'Assemblea.

Articolo 2 - Finalità ed attività sociali

La Comunità non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività ed in generale di terzi soggetti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, con lo scopo di

1. assistere e favorire il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed in generale dei soggetti portatori di handicap e disabilità, contribuendo a migliorarne le condizioni di vita ed esistenza, con l'obiettivo di far loro raggiungere la massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti civili;
2. assistere quei soggetti, italiani e/o stranieri i quali, in relazione alle proprie condizioni economiche e di salute, versino in condizione di disagio sociale e necessitino di idonea assistenza e supporto;
3. assistere e garantire le necessarie cure a persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche, i quali richiedano, ovvero vengano indirizzati in base alla vigente normativa, di essere accolti nella Comunità e di vivere presso di essa, partecipando, per quanto nella loro possibilità e non necessariamente da un punto di vista finanziario, al suo sostentamento ed a tutte le attività sociali comunitarie.

La Comunità, anche tramite il rapporto con le strutture sociali, sanitarie e riabilitative pubbliche, sostiene, con ogni mezzo disponibile, le persone accolte e quante ad essa si rivolgono, al fine di realizzare un'esistenza normale ed integrata, impedendo l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine. La Comunità promuove, ad ogni livello, la sensibilizzazione sociale nei confronti dei soggetti portatori di handicap.

I sopracitati scopi della Comunità vengono perseguiti mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del soprarichiamato Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni, finalizzati all'eliminazione ed alla riduzione di condizioni di disabilità, di bisogno e delle situazioni di disagio individuale e familiare che ne conseguono, nonché al recupero funzionale e sociale delle persone con disabilità fisiche e psichiche, al supporto nei loro percorsi di cura ed al superamento di eventuali condizioni di emarginazione ed esclusione sociale;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001 in G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ovvero tutte quelle prestazioni, anche di lungo periodo, erogate sulla base di progetti di assistenza personalizzati, redatti a seguito della preliminare valutazione multidimensionale che definisce la natura del bisogno dell'assistito, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale stesso, nonché la durata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni culturali, sanitari, sociali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.


Articolo 3) - Patrimonio ed Entrate sociali

Nell'individuazione e determinazione del patrimonio e delle entrate sociali trova applicazione il disposto dei commi 2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



e 3 dell'art. 33 del Codice.

Il Patrimonio della Comunità è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà della Comunità;
- da erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da devoluzione di patrimoni associativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del Codice.

Le entrate della Comunità sono costituite:

- dalle quote sociali e contributi sociali;
- da versamenti effettuati da soci a fondo perduto;
- da contribuzioni pubbliche e private;
- da donazioni e lasciti di enti pubblici e soggetti ed enti privati;
- da lasciti ereditari;
- da rendite patrimoniali;
- da ricavi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da contributi di organismi internazionali e sovranazionali;
- da raccolte di fondi, così come previste e disciplinate dall'art. 7 del Codice;
- da avanzi netti di gestione;
- da proventi di attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità della Comunità e riconducibile alle disposizioni del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 10 del Codice la Comunità potrà costituire, previa conforme delibera dell'Assemblea dei Soci, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 - bis e seguenti del Codice civile. Il patrimonio e le entrate sociali, così come più sopra definite ed individuate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto alla Comunità di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione ed è obbligo della Comunità di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di interesse generale come sopra individuate.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto del dettato di cui all'art. 9 del Codice, è obbligo della Comunità devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione in caso di suo scioglimento od estinzione, per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice.

Articolo 4 - Esercizio Finanziario, Bilancio e Bilancio Sociale

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio consuntivo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice, è approvato, entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui fa riferimento, sempre dall'Assemblea dei Soci. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede della Comunità almeno 30 giorni prima dell'Assemblea chiamata alla sua approvazione e potrà essere consultato da ogni socio.

Entro il medesimo termine di approvazione del bilancio consuntivo e con le medesime modalità pubblicitarie, viene approvato dall'Assemblea dei Soci, laddove risultino verificate le fattispecie di cui all'art. 14 del Codice, il bilancio sociale della Comunità.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale si ha il dovere, inoltre, di riunire l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio preventivo redatto a cura del Consiglio direttivo e sottoposto al vaglio dell'Organo di controllo. Il Bilancio preventivo è necessario per la gestione delle risorse finanziarie e la programmazione delle attività dell'associazione con i relativi costi.

Articolo 5 - Libri Sociali

La Comunità è obbligata alla tenuta dei seguenti Libri Sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- libro dei volontari;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, laddove istituiti volontariamente o per previsione di legge.

I soci hanno diritto a prendere visione, previa richiesta in forma scritta, dei libri suddetti, presso la sede dell'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di dare indicazione precisa, anch'essa in forma scritta, rispetto ai tempi di attesa per la presa visione dei libri richiesti e/o alle motivazioni legate ad un'eventuale risposta negativa alla richiesta stessa.

Articolo 6 - Soci

Possono fare parte della Comunità, in qualità di soci, le persone fisiche le quali, aderendo agli ideali della stessa,

intendano partecipare alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, direttamente o come sostenitori.

Possono, altresì, fare parte della Comunità, in qualità di soci, le altre organizzazioni di volontariato e/o Associazioni del Sociale.

In quest'ultimo caso, il numero degli enti no-profit non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate (esempio: se si hanno 4 ODV associate, si ha la possibilità di associare fino a 2 enti no-profit).

Possono, infine, fare parte della Comunità, in qualità di soci, altri enti del terzo settore, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 2, del Codice.

I soci sono classificati in due distinte categorie:

1. i soci ordinari, i quali corrispondono unicamente la quota sociale ordinaria;
2. i soci sostenitori, i quali volontariamente corrispondono una quota associativa superiore rispetto a quella ordinaria.

In ogni caso ogni quota corrisposta dalle su menzionate categorie di soci dà diritto ad un unico voto. Tutti i Soci, persone fisiche o meno, a qualsiasi categoria appartengano, sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. L'appartenenza alla Comunità ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto nonché dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali prese in conformità alle disposizioni dello stesso. E' in ogni caso espressamente esclusa, fermo restando il diritto alle dimissioni, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e di conseguenza la figura del socio temporaneo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione o il diniego delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione secondo criteri di non discriminazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale deliberazione di diniego deve, entro sessanta giorni, essere motivata e comunicata agli interessati. Avverso la deliberazione di diniego è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Soci in apposita convocazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita attiva della Comunità ed alle sue attività.

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee Sociali;
- b. far parte dell'elettorato attivo e passivo;
- c. essere informati sulle attività della Comunità e potervi partecipare;
- d. controllare l'andamento della Comunità secondo legge e statuto e ad esaminare i libri sociali secondo legge o statuto;
- e. dimettersi.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b. al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse. L'entità di quote, contributi e/o canoni annuali e periodici è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. Le quote ed i contributi di cui si tratta sono intransmissibili, non rivalutabili ed in nessun caso possono essere restituite ai soci o ai loro eredi;
- c. a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Comunità e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissioni volontarie con decorrenza dalla fine dell'anno in cui vengono presentate. In ogni caso le dimissioni non fanno venire meno l'obbligo di corrispondere le quote ed i canoni associativi deliberati per l'esercizio;
- b. decesso del socio persona fisica o scioglimento dell'ente associato;
- c. esclusione per mancato pagamento di quote o canoni sociali deliberati in conformità allo statuto;
- d. esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione dello statuto e delle regole della Comunità, per aver destabilizzato, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, la normale vita associativa o costituito con esse ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- e. esclusione per aver, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, ad eccezione del caso delle dimissioni spontanee e volontarie. Devono, in ogni caso e prima di procedere all'esclusione, essere contestati per iscritto al soggetto interessato gli addebiti mossi, consentendo al medesimo, in misura congrua, facoltà di replica e difesa.


Laddove l'Organo di amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse rilevare la particolare tenuità delle mancanze, così come più sopra individuate, potrà sostituire la proposta di espulsione con un semplice richiamo ovvero con una lettera scritta di censura.

Il numero minimo di soci previsto per le ODV è pari a 7.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Articolo 8 - Volontariato e rapporti economici

La Comunità, per lo svolgimento delle proprie finalità, si avvale di volontari i quali svolgono, per propria libera scelta, attività in favore della Comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Comunità solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla Comunità medesima. E' vietato il rimborso forfettario delle spese, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Comunità.

Articolo 9 - Organi della Comunità

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, eccezion fatta per i componenti dell'Organo di controllo, ove costituito, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

Sono organi della Comunità:

1. L'Assemblea dei soci;
2. L'Organo di amministrazione;
3. L'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, per i quali è previsto, invece, un corrispettivo, come indicato dalla Disciplina Uniforme del rapporto Associativo).

Le dimissioni da ogni carica devono essere accettate dall'organo di amministrazione e ratificate alla prima Assemblea utile.

Articolo 10 - L'Assemblea dei soci

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare, intervenire e votare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio dispone di un unico voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare, mediante delega, un altro socio. E' fatto divieto ai membri dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo di rappresentare gli associati in Assemblea.

E' ammesso l'intervento ed il voto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene, partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo di amministrazione, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in territorio italiano, almeno una volta all'anno allo scopo di provvedere agli adempimenti statutari. L'Organo di amministrazione deve altresì procedere alla convocazione ogni qual volta la maggioranza dei suoi membri lo richieda, nonché su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale e comunque ogni qualvolta ne reputi la necessità.

In seduta ordinaria l'Assemblea:

- elegge e revoca, tra i soci, i componenti dell'Organo di amministrazione, approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo individuandone il numero complessivo;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- nomina il Presidente dell'Assemblea (il quale nomina il Segretario dell'Assemblea);
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relazione di missione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva annualmente le quote ed i contributi sociali proposti dall'organo di Amministrazione;
- delibera sulla costituzione di uno o più patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto motivato di una domanda di ammissione a socio;
- autorizza l'Organo di amministrazione ad emanare regolamenti interni su specifici argomenti di vita sociale ai fini di una migliore esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera su ogni altro oggetto ad essa attribuito da legge, atto costitutivo o statuto.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se tutti i soci sono stati invitati e se risulta presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita se

sono stati invitati tutti i soci aventi diritto, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire con un preavviso minimo di 30 giorni mediante affissione di avviso scritto nella sede dell'Associazione o comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata ovvero ogni altro mezzo idoneo a dare opportuna conoscenza a tutti gli associati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo e l'ora di convocazione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e la eventuale documentazione allegata da rendere disponibile ai soci.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Comunità e della devoluzione del patrimonio della Comunità.

La convocazione dell'assemblea straordinaria deve avvenire con le medesime modalità previste per quella ordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

In sede ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

In sede straordinaria l'Assemblea dei soci delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni assembleari verrà redatto il relativo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, verrà riportato nell'apposito libro.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci mediante affissione presso la sede della Comunità; esse vincolano tutti i soci alla loro osservanza, ivi compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Articolo 11 - Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione, denominato anche Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed in caso di necessità ed urgenza esercita i poteri ad essa spettanti, salva successiva ratifica.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica tre anni ed è composto da un numero variabile di membri, scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato socie della comunità, da tre a sette, incluso il Presidente. Tale numero è preventivamente stabilito dall'Assemblea tenuto conto anche del numero dei soci. I suoi componenti sono rieleggibili ed agli stessi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Possono ricoprire le cariche sociali i soci maggiorenni in regola con tutti gli obblighi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce, in tutte le sue prerogative e facoltà, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente, su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni, riducibili a tre in caso di motivata urgenza, mediante comunicazione scritta, anche in forma telematica, con indicati la data, il luogo e l'ora di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e la eventuale documentazione allegata da rendere disponibile agli amministratori eletti.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli amministratori eletti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità dei voti è data funzione dirimente al voto del Presidente.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri non superanti la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla loro sostituzione integrando il Consiglio stesso con il subentro del/dei candidati non eletti in ordine di preferenze.


In caso di mancanza di detti soggetti, il Consiglio potrà individuare i Consiglieri mancanti fra i soci, provvedendo a ratificarne la nomina alla prima Assemblea utile.

Qualora, a causa di dimissioni o per qualsiasi altro motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, questo dovrà considerarsi decaduto nella sua interezza. In tal caso dovrà essere convocata apposita Assemblea ordinaria per il rinnovo integrale del Consiglio. In tale evenienza e fino al rinnovo del Consiglio, le funzioni legate all'ordinaria Amministrazione ed alla gestione degli affari urgenti saranno svolte dal Presidente uscente ovvero, in caso di mancanza ed in ordine discendente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consigliere/Socio più Anziano.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio è generale. Esso è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Comunità, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.



[Handwritten signature]



Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e curare l'amministrazione della Comunità;
- redigere i progetti di bilancio consuntivo, comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'Assemblea dei Soci, indicando la destinazione degli avanzi di gestione, comunque denominati, dei fondi, riserve e capitale dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- redigere il progetto di bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice;
- redigere il bilancio preventivo;
- individuare le altre attività di cui all'art. 6 del Codice;
- tenere i libri sociali obbligatori secondo disposizione di legge in materia;
- proporre all'Assemblea le quote ed i contributi sociali per ogni esercizio;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con adeguata motivazione;
- redigere, su delega dell'Assemblea, i regolamenti interni della Comunità fra cui la disciplina dell'accesso dei soci alla documentazione ed ai libri sociali;
- proporre l'esclusione dei soci secondo le disposizioni del presente statuto;
- determinare l'entità dei rimborsi spese da riconoscere ai volontari, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Codice;
- proporre la ratifica assembleare, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di necessità ed urgenza;
- convocare le date delle Assemblee Sociali ai sensi di quanto in precedenza disposto dal presente Statuto;
- favorire, mediante idonee iniziative, la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- redigere il regolamento per il proprio funzionamento, ivi individuando le funzioni e i compiti di ogni singolo Consigliere;
- ogni altra attività gestionale ed organizzativa che non risulti espressamente vietata dalle norme del presente statuto o dalla legge;

Dell'attività del Consiglio viene dato conto nei verbali delle sedute da trascrivere nel relativo libro obbligatorio.

Il Presidente rappresenta la Comunità a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 12 - Organo di controllo

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea ed in tutti i casi in cui la legge vigente obbligatoriamente lo richieda, è costituito l'Organo di Controllo dell'Associazione.

Sia in caso di costituzione volontaria che di obbligo legislativo, l'Organo di controllo:

- viene eletto dall'Assemblea con le medesime modalità del Consiglio Direttivo;
- dura in carica per tre anni scadenti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- può essere individuale o collegiale;
- in caso di organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti.;
- ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice civile. In caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti fra quelli effettivi ed almeno uno fra i supplenti;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al disposto di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del Codice. Il predetto documento dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita, infine, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice, il controllo legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per l'espletamento delle proprie funzioni all'Organo di Controllo, laddove costituito, è garantito l'accesso, nei modi e nei tempi dallo stesso ritenuti più opportuni, ad ogni e qualsiasi documento riguardante l'attività sociale, nessuno escluso. I suoi componenti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e/o su determinati affari.

L'Organo di controllo opererà secondo quanto previsto da legge e prassi per il Collegio Sindacale delle società commerciali ed in generale secondo le norme del Codice civile vigenti in materia in quanto applicabili. Allo stesso è riconosciuta la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 13 - Revisione legale

All'atto del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice e negli altri casi dallo stesso obbligatoriamente previsti, è data facoltà alla Comunità, di attribuire la revisione legale dei conti, al posto dell'Organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i quali opereranno secondo i criteri di revisione previsti ex legge dal D.Lgs. 39/2010 e secondo i principi di revisione tempo per tempo in vigore.


Articolo 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo vincolante parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata di 3/4 dei partecipanti aventi diritto al voto, sia in relazione alla prima che alla seconda convocazione.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile ed al D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, Codice del terzo settore.



Atto B) all'atto rep. 63899/7013

La Fonte Comunità Famiglia Onlus
Località Prosecco, 381 – 34151 Trieste
Tel. 040 225 923 – Fax 040 225 501
www.lafontefvg.it – info@lafontefvg.it
cod. fiscale: 80018260325 – p. iva: 01166540326

ELENCO SOCI IN DATA 20/10/2020

COGNOME	NOME	FIRMA
AERE	PATRIZIA	<i>Patrizia Aere</i>
AIUTO	ANNA RITA	DELEGA A DERE PATRIZIA
ANDREASSICH	STEFANO	
ARZON	MATTEO	<i>Matteo Arzon</i>
BLASINA	ELISABETTA	
BUTTO	MARCO	<i>Marco Butto</i>
CANTE	DEAN	<i>Dean Cante</i>
FANTINO	RINALDO	<i>Rinaldo Fantino</i>
GANIS	PAOLA	<i>Paola Ganis</i>
HRIBAR	DANIELA	<i>Daniela Hribar</i>
KOBAL	ALICIA	DELEGA A HRIBAR DANIELA
MILCOVICH	PETER	<i>Peter Milcovich</i>
PIANTA	MASSIMO	<i>Massimo Pianta</i>
PIANTA	MATTEO	<i>Matteo Pianta</i>
PIANTA	LUCA	DELEGA A PITTARO STEFANIA
PICCOZZI	ANDREA	DELEGA A CANTE DEAN
PIRJEVEC	EDDA	
PITTARO	STEFANIA	<i>Stefania Pittaro</i>
RAUBER	ELEONORA	
SARDO	GIOVANNI	<i>Giovanni Sardo</i>
SIBILLA	LUCA	DELEGA A VALLE CRISTINA
UKMAR	ADA	<i>Ada Ukmar</i>
VALLE	CRISTINA	<i>Cristina Valle</i>

Iscritta al n° 156 nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Trieste dal 01/08/1980
Iscritta al n° 29 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli-Venezia Giulia dal 29/11/2001
Iscritta al n° 989 nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato (ex art. 6 L.R. 12/95)
Iscritta de facto all' ONLUS a seguito del D.L. N° 460 del 04/12/1997 art. 10 comma 8

COMITATO DI CONTROLLO

BOLINO BONELLI

PAGLA VUCH

Paolo Uchi

COMITATO di lettura PRESENTE

PRESIDENTE	PIANTA MARINO	
VICE PRESIDENTE	BUTTO MARCO	
TESOBIERE	PICCOZZI ANDREA (ASIENTE S. VITO FILIPPO)	
CONSIGLIERE	FANTINO RINALDO	
CONSIGLIERE	BRZON MATTEO	
CONSIGLIERE	PIANTA MATTEO	

Copia autentica conforme all'originale

Composta da SEI fogli

Trieste DIECI NOVEMBRE DUEMILAVEINTI